

COSA FA L'UFFICIO

Presso gli Uffici di Stato Civile e Anagrafe possono essere richiesti estratti degli atti di Stato Civile e certificati anagrafici.

Certificati ed estratti Stato Civile sono sempre esenti dal bollo e vengono rilasciati in carta semplice.

I certificati anagrafici per legge sono soggetti all'imposta di bollo pari a Euro 16,00, a meno di specifiche esenzioni che dovranno essere espressamente indicate sui certificati dall'Ufficiale d'Anagrafe.

Chi ritiene di avere diritto all'esenzione dal bollo, ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede. Le esenzioni dal bollo sono quelle indicate nella tabella allegato B, D.P.R. 642/72.

La marca da bollo di € 16.00 è da acquistare a cura del cittadino.

I certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi. La validità del certificato può essere prorogata, se i dati non sono modificati, con una dichiarazione dell'interessato in calce al documento.

I certificati che possono essere richiesti presso lo Sportello Anagrafe, in carta semplice o in bollo, a seconda dell'uso a cui sono destinati, sono i seguenti:

Cittadinanza Italiana - Residenza all'estero
Contestuale Stato di Famiglia, Residenza e cittadinanza
Contestuale Residenza e stato di famiglia
Contestuale Residenza, cittadinanza
Residenza, cittadinanza e stato civile
Esistenza in vita
Godimento diritti politici
Stato di famiglia
Stato di famiglia storico
Residenza storico
Stato di famiglia AIRE
Residenza AIRE
Stato libero
Residenza

N.B.: l'eventuale marca da bollo è a carico del cittadino che deve provvedere all'acquisto.

CHI PUO' FARNE RICHIESTA

I registri anagrafici sono registri pubblici, e le informazioni in essi contenute sono accessibili a tutti secondo le modalità previste dalla legge (Legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico d.P.R. n.223/1989).

L'art. 37 del Regolamento anagrafico prescrive il divieto alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. L'art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Le modalità per richiedere un indirizzo di una persona o di una famiglia iscritta nell'anagrafe della popolazione sono le seguenti:

- richiesta di conferma di un indirizzo già conosciuto dal richiedente; la natura pubblica dei certificati, consente che il servizio possa rilasciare ai privati **ESCLUSIVAMENTE INFORMAZIONI TRAMIRE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA** (art.33 d.P.R. n.223/1989).
- richiesta di certificato di residenza o stato di famiglia: il certificato può essere richiesto direttamente ai

nostri sportelli, oppure tramite fax, e-mail, pec o posta ordinaria, secondo le modalità descritte di seguito. Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione una norma di legge non ne preveda l'esenzione. Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l'esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l'esenzione.

Per la certificazione non esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, il costo del documento è di Euro 16,52 (imposta di bollo Euro 16,00 e diritti di segreteria Euro 0,52), e il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. direttamente ai nostri sportelli;
2. richiesta scritta con allegato marca da bollo da Euro 16,00 e contante per diritti di segreteria (Euro 0,52), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e affrancata per risposta.
3. richiesta scritta con allegato contante per diritti di segreteria (Euro 0,26 se il documento richiesto è esente dall'imposta di bollo ma non dai diritti di segreteria), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e affrancata per risposta.

Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poichè si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

Il rilascio per le richieste effettuate direttamente allo sportello è immediato.

COSTO PER IL CITTADINO:

Per legge, tutti i certificati sono soggetti all'imposta di bollo pari a Euro 16,00, a meno di specifiche esenzioni che dovranno essere espressamente indicate sui certificati dall'Ufficiale d'Anagrafe. Chi ritiene di avere diritto all'esenzione dal bollo, ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede. Le esenzioni dal bollo sono quelle indicate nella tabella allegato B, D.P.R. 642/72.

La marca da bollo di € 16.00 è da acquistare a cura del cittadino.

I certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi. La validità del certificato può essere prorogata, se i dati non sono modificati, con una dichiarazione dell'interessato in calce al documento.

I certificati esenti dal pagamento di imposte e diritti di segreteria

Se il documento richiesto è esente sia da imposta che da diritti, può essere richiesto anche via fax, email o pec allegando copia del documento di identità, ma deve obbligatoriamente essere riportato l'uso a cui è destinato e/o la norma che prevede l'esenzione (Circolare del Ministero dell'Interno n.12/1984).

Richieste di esenzione generiche o del tipo "Uso Amministrativo" o "art.4, tab.B, d.P.R. 642/1972", o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto (quali certificati richiesti per un evidente uso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, in considerazione del divieto da parte di queste di richiedere ai diretti interessati o accettare da questi certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, vedi Art. 15 legge 183/2011), non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.

Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poichè si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).

Tutte le richieste inoltrate in forma scritta devono allegare la fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- 1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- 2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
- 3) D.P.R. 445/2000.